

**Legge federale
concernente la tassa per l'utilizzazione
delle strade nazionali
(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)**

del 19 marzo 2010

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2008²,
decreta:*

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

Art. 2 Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali assoggettate alla tassa) menzionate nel decreto federale del 21 giugno 1960³ concernente la rete delle strade nazionali.

Sezione 2: Assoggettamento

Art. 3 Oggetto della tassa

¹ La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa.

² La tassa non deve essere versata per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 1997⁴ sul traffico pesante.

- ¹ RS **101**
- ² FF **2008** 1151
- ³ RS **725.113.11**
- ⁴ RS **641.81**

Art. 4 Eccezioni

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- a. i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall'esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
- b. i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
- c. i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;
- d. i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- e. i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
- f. gli assi di trasporto;
- g. i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;
- h. i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;
- i. i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;
- j. i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- k. gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- l. i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.

² La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall'assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.

³ La Direzione generale delle dogane può sospendere l'assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.

Art. 5 Persone assoggettate

Il conducente e, in subordine, il detentore del veicolo sono assoggettati alla tassa.

Sezione 3: Riscossione della tassa

Art. 6 Importo della tassa

La tassa ammonta a 40 franchi.

Art. 7 Contrassegno

¹ La tassa è pagata con l'acquisto di un contrassegno.

² Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima dell'utilizzazione di una strada nazionale assoggettata alla tassa.

³ Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.

⁴ Il contrassegno è considerato annullato se:

- a. viene tolto dal veicolo dopo essere stato incollato correttamente; oppure
- b. viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo.

Art. 8 Periodo di tassazione

¹ La tassa è riscossa per un anno civile. Essa non viene rimborsata.

² Il contrassegno dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 9 Competenza per la riscossione della tassa

¹ Il contrassegno è rilasciato dall'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane). Essa riscuote la tassa al confine e all'estero.

² I Cantoni riscuotono la tassa all'interno del Paese.

Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa

Art. 10

¹ Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985⁵ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

² Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all'articolo 19.

⁵ RS 725.116.2

Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzie

Art. 11 Controlli

Ai fini dell'applicazione della tassa eseguono controlli:

- a. l'Amministrazione delle dogane al confine;
- b. i Cantoni all'interno del Paese.

Art. 12 Prestazione di garanzie

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa o, se del caso, la multa, devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

Sezione 6: Tutela giurisdizionale

Art. 13

¹ Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo alla Direzione generale delle dogane.

² La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 14 Contravvenzioni

¹ Chiunque, in violazione degli articoli 3–5, 7 e 8, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

² Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificare il conducente, la multa è notificata al detentore del veicolo.

³ È applicabile l'articolo 245 del Codice penale⁶.

Art. 15 Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione delle dogane

¹ L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 lett. a). Essa deferisce alla giurisdizione penale le violazioni dell'articolo 245 del Codice penale⁷.

² L'Amministrazione delle dogane può infliggere la multa in procedura semplificata conformemente all'articolo 16 capoverso 2.

³ Se il contravventore rifiuta la procedura semplificata o non paga la multa entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo.

Art. 16 Perseguimento penale da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 lett. b).

² Gli organi di polizia autorizzati a riscuotere multe disciplinari nel traffico stradale possono infliggere una multa in procedura semplificata. La multa deve essere pagata subito o entro 30 giorni e passa in giudicato con il pagamento. Nella procedura semplificata non vengono rimosse spese. Il Consiglio federale determina le indicazioni che devono figurare nel modulo per multe inflitte in procedura semplificata.

³ Se il contravventore rifiuta la procedura semplificata o non paga la multa entro 30 giorni, si applica la procedura cantonale ordinaria prevista per le contravvenzioni.

⁴ Il provento delle multe è devoluto ai Cantoni.

Art. 17 Prescrizione

Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. In particolare disciplina l'apposizione del contrassegno.

² Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell'applicazione della tassa.

³ Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale in procedura semplificata.

⁷ RS 311.0

⁸ RS 313.0

⁴ L'Amministrazione delle dogane e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa.

Art. 19 Compenso

L'Amministrazione delle dogane, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Il compenso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 30 marzo 2010⁹

Termine di referendum: 8 luglio 2010

⁹ FF 2010 1865